



Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE

Prot. Generale N. 0088816 / 2015

Atto N. 4120

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI PER LA RIMOZIONE DI SOLIDI SOSPESI E IDROCARBURI. IMPIANTO DI PROPRIETA' DELLA IREOS S.P.A. CON SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA TURR, 165.

In data 11/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante " Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la L.R. 21.06.1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Considerato che l'art. 208 del D.Lgs. n. 152 al comma 15 prevede il rilascio dell'autorizzazione agli impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti da parte della Regione ove l'interessato ha la sede legale e che per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale devono essere comunicate alla Regione nel territorio della quale la campagna stessa viene svolta, le specifiche relative alla campagna di attività;

Considerato che in merito allo svolgimento della campagna la Regione valuta la compatibilità sotto il profilo ambientale e sanitario e può proporre prescrizioni o anche vietare l'attività con provvedimento dirigenziale motivato;

Atteso che alla suddetta comunicazione per lo svolgimento della campagna deve essere allegata l'autorizzazione rilasciata all'impianto mobile, ai sensi dell'art. 208, comma 1, dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale;

Ritenuto che il riferimento all'art. 208, comma 1 (contenuto nello stesso art. 208, comma 15) debba essere inteso come mero riferimento alla necessità di una autorizzazione da parte dell'Autorità competente con riferimento alle sole caratteristiche dell'impianto;

Considerato che nel caso di autorizzazione all'esercizio di impianto mobile, l'Autorità competente non può valutare elementi relativi alla compatibilità ambientale e territoriale dell'impianto dal momento che tali aspetti

possono essere considerati, solo in occasione delle specifiche campagne di intervento, dall'Ente nel cui territorio si trova il sito prescelto per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

Atteso che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Rilevato che dall'impianto mobile in oggetto avrà origine, durante le campagne di intervento, uno scarico di acque reflue industriali che dovrà essere autorizzato preventivamente dall'Autorità competente del territorio su cui insisterà la campagna, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 nel rispetto dei limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III dello stesso decreto;

Evidenziato che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio verranno di volta in volta effettuate le singole campagne di attività;

Vista l'istanza presentata da IREOS S.p.A. in data 07.10.2015, assunta al protocollo Città Metropolitana di Genova n. 81454 del 13.10.2015, tesa ad ottenere l'autorizzazione in via definitiva dell'impianto mobile di trattamento rifiuti liquidi dalla quale si evince che:

l'impianto è stato progettato e realizzato per sviluppare un processo depurativo in grado di migliorare la qualità del refluo da trattare nei casi in cui sia contaminato dalla presenza di solidi sospesi e idrocarburi.

Per l'attività in oggetto si prevede di trattare rifiuti liquidi non pericolosi classificati con i seguenti codici CER:

- 161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001*;
- 190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702*;
- 191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307*.

La potenzialità di trattamento massima dell'impianto sarà di 12 m³/h.

Il processo prevede le seguenti fasi di trattamento (come da schema allegato) poste in serie tra loro:

Sedimentazione – la sedimentazione è realizzata facendo defluire i rifiuti liquidi attraverso due cassoni scarrabili a tenuta stagna della capacità di circa 10 m³ ciascuno, posti in serie tra loro e comunicanti per stramazzo. Nel primo cassone il deflusso è ostacolato da sbarramenti finalizzati a ottimizzare il processo di sedimentazione, mentre nel secondo, che ha il solo scopo di aumentare il tempo di sedimentazione, il flusso non ha un percorso obbligato e procede per stramazzo verso il disoleatore. La rimozione dei sedimenti è effettuata, al bisogno, tramite autospurgo e conferimento a impianti autorizzati.

Disoleazione – il refluo, dopo la fase di sedimentazione, prosegue per il successivo processo di separazione delle sostanze oleose tramite apposito disoleatore a pacco lamellare. Quest'ultimo è costituito da una prima vasca finalizzata alla raccolta di eventuali corpi in sospensione e una seconda vasca in cui è alloggiato il pacco lamellare in polipropilene. Le sostanze oleose trattenute sono convogliate verso una cisternetta della capacità di 1000 l, dalla quale vengono aspirate ed avviate a smaltimento come rifiuto.

Filtrazione a sabbia – il refluo da trattare in uscita dal disoleatore è alimentato, tramite pompa centrifuga, alla successiva fase di filtrazione su sabbia quarzifera. Il filtro, appositamente dimensionato, è dotato di contro-lavaggio automatico con acqua di servizio che si attiva in funzione della diminuzione della capacità filtrante del letto di sabbia. Lo scarico del contro-lavaggio è ricircolato in testa impianto.

Filtrazione a carboni attivi – allo scopo di ottimizzare la rimozione degli idrocarburi, immediatamente prima dello scarico finale il refluo transita attraverso due filtri a carboni attivi posti in serie tra loro. I due filtri sono caricati con volume totale di 3400 l di carbone attivo 30 mesh specifico per idrocarburi.

Lo scarico delle acque depurate dovrà rientrare nei limiti di Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., poiché il corpo recettore dello scarico potrà essere rappresentato da:

- acque superficiali;
- pubblica fognatura.

Dall'esercizio dell'impianto si prevede la produzione di rifiuti dalla sezione di sedimentazione e da quella di filtrazione, classificabili con i seguenti codici CER:

Sedimentazione

- 191305 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose;
- 191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305*;
- 191307* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose;
- 191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307*.

Filtrazione

- 061302 carbone attivato esaurito (tranne 060702*)
- 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*
- 190802 rifiuti per l'eliminazione della sabbia
- 190813* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti risanamento delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813*

Vista la nota Città Metropolitana di Genova del 15.10.2015 inerente la richiesta di chiarimenti in merito al principio chimico-fisico secondo il quale l'impianto sopra descritto sarebbe in grado di abbattere anche la concentrazione di ioni metallici presenti nel refluo da trattare e la contestuale richiesta di indicare marca, modello e numero di serie dei componenti che costituiscono l'impianto, al fine di identificarlo univocamente;

Viste le successive note IREOS del 02.11.2015 e del 09.11.2015, assunte rispettivamente al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 86286 del 02.11.2015 e n. 88433 del 09.11.2015 con le quali veniva, tra l'altro, chiarito che l'impianto è essenzialmente idoneo al trattamento di reflui contenenti solidi sospesi e idrocarburi e i dati identificativi del disoleatore e dei due filtri;

Vista la nota assunta a prot. n. 86305 del 02.11.2015 con la quale, in risposta alla richiesta di rilascio informazione antimafia, è stato comunicato dalla Prefettura di Genova che IREOS S.p.A. è inserita nella lista delle imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Genova, così come previsto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114;

Vista la nota, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 88433 del 09.11.2015, con la quale è stata acquisita autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2001 a s.m.i. (codice delle leggi antimafia);

Considerato che IREOS S.p.A., con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 88280 del 09.11.2015, ha completato l'istanza presentata in data 07.10.2015 con copia di disposizione di bonifico bancario (del 06.11.2015) pari a € 240,00 dovuti quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura	Esigibilità
				Accertamento	

3010201	035	3001624	240,00	232	2015
---------	-----	---------	--------	-----	------

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006, per anni 10 dalla data del presente provvedimento, IREOS S.p.A., con sede legale in Genova, Via Turr, 165 alla gestione dell'impianto mobile di trattamento di rifiuti liquidi descritto in premessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'impianto è da considerarsi univocamente identificato dai seguenti componenti:
 - Disoleatore Hidromatic, modello MK-E, numero fornitura 150_07, anno 2007
 - Filtro a sabbia Hidromatic, modello FQ 1000 VA ST, numero fornitura 150_07, anno 2007
 - Filtro a carbone Hidromatic, modello FCA 1200 V DV, numero fornitura 150_07, anno 2007
 - b) l'eventuale sostituzione anche di uno solo dei suddetti componenti identificativi dell'impianto dovrà essere esplicitamente autorizzata dalla Città Metropolitana di Genova, alla quale dovrà essere presentata formale istanza;
 - c) con l'impianto mobile potranno essere trattati i rifiuti liquidi di seguito elencati:
 - 161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001*;
 - 190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702;
 - 191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307*.
 - d) è autorizzata una potenzialità massima di trattamento di rifiuti pari a 12 m³/h;
 - e) l'impianto dovrà essere dotato di un contalitri (totalizzatore di portata) che misuri esclusivamente la portata totalizzata in uscita dal trattamento; dovrà essere pertanto esclusa la quantificazione dei volumi derivanti dai contro-lavaggi ed il pipe-line dovrà essere tale da escludere la possibilità di scaricare il trattato con by-pass del misuratore;
 - f) le operazioni di distacco delle tubazioni di aspirazione ed eventuali operazioni di travaso dall'autobotte aspirante dovranno avvenire prevenendo percolazioni;
 - g) l'impianto dovrà essere dotato di un registro di conduzione, costituito da pagine numerate progressivamente e vidimate dalla Città Metropolitana di Genova, sul quale dovranno essere annotate almeno i seguenti dati:
 - marca, modello e matricola del contalitri, con relativi aggiornamenti in caso di sostituzione dello stesso;
 - prima dell'inizio di ogni campagna di attività e alla fine della stessa, dovrà essere indicata la portata totalizzata dal contalitri con specifico riferimento al sito in cui sarà svolta l'attività;
 - eventuali interventi di manutenzione straordinaria e inconvenienti di rilievo inerenti l'impianto;

- ciascuna annotazione dovrà riportare la data di riferimento di quanto descritto e la data in cui viene effettuata l'annotazione;
- h) per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio della Città Metropolitana di Genova, l'azienda, almeno 60 giorni prima dell'inizio della campagna, dovrà inviare la documentazione di cui all'allegato al presente provvedimento;
- i) prima dell'inizio della campagna IREOS S.p.A. dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- j) durante lo svolgimento delle campagne di trattamento rifiuti, copia della presente autorizzazione e del registro di conduzione dovranno essere disponibili presso il sito operativo.

Sono fatte salve le disposizioni e i provvedimenti anche più restrittivi eventualmente emanati dagli Enti sul cui territorio si effettua la campagna di attività di trattamento;

- 2) di introitare la somma pari a € 240,00, versata da IREOS S.p.A. secondo il seguente schema:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	240,00	232	2015

- 3) di trasmettere il presente provvedimento a IREOS S.p.A.;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'ASL 3 Genovese e all'ARPAL per i controlli di rispettiva competenza;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria, al Comune di Genova e alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

RICORDA

- che, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006, per lo svolgimento delle singole campagne che saranno effettuate sul territorio nazionale, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, dovrà comunicare all'Ente competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
- che, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, lo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'impianto mobile in oggetto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità territorialmente competente;
- che dovrà sempre essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dall'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006;

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro i termini indicati nel D.Lgs 104/2010, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

p/IL DIRIGENTE

FONTANELLA PAOLA

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione		Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
						N	Anno	N	Anno	N	Anno			
E	03010201	35	3001624	+	240,00					232	2015			
TOTALE ENTRATE					+	240,00								
TOTALE SPESE					+	0,00								

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

CALI' CLAUDIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 16 novembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 16 novembre 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **17 novembre 2015** al **02 dicembre 2015**